

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Decreto n. 48/2022

Il Presidente

RIPARTIZIONE DELLE MATERIE FRA LE SEZIONI PER L'ANNO 2023

Il Presidente

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il Decreto Legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, ed in particolare l'art. 2;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 8 del 10 febbraio 2022 che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di una Quarta Sezione presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 65 del 26 settembre 2022, che ha fissato l'istituzione della predetta Quarta Sezione a decorrere dal 1° gennaio 2023, con operatività dal mese di aprile 2023;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni II, III e IV;

Sentiti il Segretario Generale ed i Segretari delle Sezioni Giurisdizionali del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto n. 42/2015 per ragioni di equilibrio dei ruoli e dei carichi distribuiti tra le sezioni interne, conformemente ai criteri di ripartizione fissati nella predetta delibera,

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dal 1° aprile 2023 tutti i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti, ad esclusione soltanto dei ricorsi per i quali sia stata già fissata la data della relativa udienza (pubblica o camerale) di decisione, sono ripartiti tra le quattro sezioni interne del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nel modo seguente:

I SEZIONE

Ambiente (Piano di Indirizzo Territoriale)

Antichità e belle arti

Appalti pubblici di lavori, servizi e misti (relativi all'Amministrazione regionale e agli Enti Locali, ad esclusione di quelli inerenti alla scuola ed alla sanità)

Autorità indipendenti

Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria

Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo

Enti pubblici locali

Forze Armate

Impianti radiofonici, televisivi, telefonici e di telecomunicazione

Legge Pinto

Magistrati ed Avvocati dello Stato

Notai

Pubblico impiego

Servizi pubblici (escluso credito ed assicurazioni)

Urbanistica

Vittime del dovere

II SEZIONE

Agricoltura e foreste

Ambiente (escluso P.I.T)

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (relativi all'Amministrazione statale)

Autorizzazione e concessioni (cave, agri marmiferi)

Animali, caccia e pesca

Cittadinanza

Commercio ed artigianato

Edilizia Pubblica Residenziale

Elezioni (Comuni e Province)

Farmacie

Giochi, lotterie, monopoli e scommesse

Industria

Inquinamento

Patenti di guida

Professioni e mestieri

Servizio Sanitario Nazionale

Servizi pubblici (credito ed assicurazioni)

Stranieri

III SEZIONE

Appalti della sanità (tutto)

Autorizzazioni e concessioni (distributori di carburante, impianti pubblicitari)

Comune e Provincia (Beni demaniali e patrimoniali (escluso strade))

Demanio statale, regionale (Alienazione, concessione, beni culturali e del paesaggio)

Edilizia

Elezioni (Regione)

Pubblico impiego (concorsi ESTAR)

IV SEZIONE

Appalti relativi alla scuola (tutto)

Appalti di forniture (relativi all'Amministrazione regionale e agli Enti Locali, ad esclusione di quelli inerenti alla sanità)

Espropriazione per pubblica utilità

Circolazione stradale e strade (compresi passi carrabili)

Demanio statale e regionale (demanio marittimo: concessioni, autorizzazioni, stabilimenti balneari)

Istruzione (studenti, organizzazione ed attività)

Porti e marina mercantile

Sicurezza pubblica

Università (studenti e docenti)

Art. 2

- 1. L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni, in applicazione dei criteri di riparto indicati dall'art. 1, è disposta con modalità informatica dal Presidente del Tribunale Amministrativo o, previa delega, dal Presidente della sezione interna designato.
- 2. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della Pubblica Amministrazione, ed ottemperanze del giudicato sono assegnati alle Sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa.
- 3. Le opposizioni ai decreti di perenzione ed ai decreti ingiuntivi sono assegnate alla Sezione competente secondo il riparto di cui al comma 1.
- 4. Tutte le materie non espressamente riservate alla competenza della II, III e IV Sezione, o comunque non agevolmente attribuite a tali competenza, sono assegnate alla I Sezione.

Art. 3

In caso di riunione di ricorsi assegnati a sezioni interne diverse e tra loro connessi, la relativa competenza è stabilita dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4

Nelle materie di rispettiva competenza sono delegate ai Presidenti delle sezioni interne le funzioni di cui agli artt. 53, 61 e 118 c.p.a. e l'adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 6 del decreto n. 167 del 22 dicembre 2016 del Presidente del Consiglio di Stato.

Con successivo decreto il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sentiti i Presidenti delle Sezioni, visto l'art. 1 del presente decreto, assegnerà alla IV Sezione i ricorsi per la fissazione degli stessi alle Udienze Pubbliche da celebrare nei mesi di aprile e maggio 2023.

Art. 6

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle Sezioni interne nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della Delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

Art. 7

La vigenza del Decreto n. 42/2015 è prorogata sino al 31 marzo 2023.

*

Il presente decreto è comunicato ai Presidenti delle sezioni interne, ai Magistrati ed al personale amministrativo, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è altresì reso noto all'Avvocatura Distrettuale di Stato, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati operanti nella circoscrizione di questo Tribunale, nonché mediante affissione all'albo del T.A.R. e la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Firenze, _24 dicembre 2022

Il Presidente (Avv. Roberto Pupilella)